



COMUNE DI LASINO

(Provincia di Trento)

P.zza A. Degasperi, 25 – 38076 LASINO

Tel. 0461-564141 Fax 0461-563040

Prot. n. E461-0000318-22/01/2014 P

Lasino, 22 gennaio 2014

Oggetto: decreto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Art. 1 comma 7 della L. 6.11.2012 n. 190 e art. 43 D.lgs. 14 marzo 2013 n. 331).

IL SINDACO

Vista la L. 06.11.2012 n. 190 e s.m. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Ass. Generale ONU del 21.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 3.8.2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 17.01.1999 e ratificata ai sensi della legge 28.06.2012 n. 110;

Preso atto che la suddetta normativa individua nella Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e prevede la nomina, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamati i commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190, che testualmente dispongono:

“7. *A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*”;

8. *L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al dipartimento della funzione pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.*”

Evidenziato come il suddetto responsabile della prevenzione della corruzione debba provvedere anche:

- a) alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
- b) alla verifica dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell’art. 1 della L. 190/2012”.

Presa visione delle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte della funzione pubblica, del Piano nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la deliberazione n. 15/2013 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) con la quale si individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, il soggetto titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, salva diversa indicazione statutaria;

Richiamata la circolare n. 1 di data 25.01.2013 del Dip. Funz. Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale viene precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario comunale, il quale, in base alle vigenti disposizioni di legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, della L. 06.11.2012 n. 190 individuandolo nella figura del Segretario comunale;

Visto inoltre il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e preso atto che l'articolo 43, comma 1, del suddetto decreto stabilisce che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*;

Considerato che il suddetto decreto – in virtù della disposizione dalla stesso dettata all'articolo 49, comma 4, secondo cui *“le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri Ordinamenti”* – non trova diretta applicazione nel nostro Ordinamento;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge regionale 02 maggio 2013, n. 3, recante, tra l'altro, *“Disposizioni in materia di trasparenza”*, secondo cui *“la Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 06 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province Autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia”*;

Atteso pertanto che gli obblighi di trasparenza applicabili al Comune di Lasino sono ad oggi disciplinati da disposizioni di legge regionale e ritenuto quindi necessario, pur nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi previsti dalla normativa nazionale, provvedere alla nomina di un soggetto che, in qualità di Responsabile della trasparenza, sovrintenda alla pubblicità e alla diffusione di dati e informazioni da parte della Comunità;

Vista l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 06 novembre 2012, n. 190, sottoscritta in sede di Conferenza unificata in data 24

luglio 2013 e preso atto che la suddetta Intesa ha stabilito – con riferimento alla sopra citata disposizione dell’articolo 43, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 – che *“in linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza”*;

Ritenuto quindi opportuno designare il Responsabile per la trasparenza individuandolo nel Segretario comunale;

Visto lo statuto comunale;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto–Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3;


Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei Comuni della Regione Autonoma Trentino–Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L (come modificato dal D.P.Reg. 11.05.2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11.07.2012 n. 8/L),

DECRETA

1. **di individuare** la dottoressa Francesca Chemolli, Segretario comunale del Comune di Lasino, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 7, della L.06.11.2012 n. 190;
2. **di individuare** la dottoressa Francesca Chemolli, Segretario comunale del Comune di Lasino, quale Responsabile per la trasparenza di cui all’art. 43 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 331, con il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di trasparenza;
3. **di dare atto** che compete al suddetto funzionario in particolare la predisposizione della proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Lasino, nonché la definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;
4. **di dare atto** che saranno assicurate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, le necessarie ed adeguate risorse per assolvere l’incarico di cui al presente Decreto;
5. **di pubblicare** il presente provvedimento all’albo telematico dell’ente e di comunicare la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, mediante indicazione del nominativo, qualifica ed indirizzo e-mail alla CIVIT;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Per accettazione:
IL SEGRETARIO COMUNALE
Chemolli dott.ssa Francesca


22.03.2016

 IL SINDACO
Eugenio Sirignetti
